



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 4 del 01/02/2011

SOMMARIO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Gestione del servizio

Art. 3 - Classificazione del Comune

Art. 4 - Tariffe

Art. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

Art. 6 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Art. 7 - Piano generale degli impianti - Criteri per la realizzazione

Art. 8 - Autorizzazioni

Art. 9 - Divieti e limitazioni - **ABROGATO**

Art. 10 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

Art. 11 - Materiale pubblicitario abusivo

Art. 12 - Pubblicità effettuata su spazi comunali

Art. 13 - Spazi privati per le affissioni - **ABROGATO**

CAPO II: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 14 - Norma di rinvio

Art. 15 - Presupposto dell'imposta

Art. 16 - Modalità di applicazione dell'imposta

Art. 17 - Dichiarazione

Art. 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Art. 19 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

Art. 20 - Pubblicità sonora - **ABROGATO**

Art. 20-bis - Esenzioni

CAPO III: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 - Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 22 - Norma di rinvio

Art. 23 - Esenzioni

Art. 24 - Pagamento del diritto

Art. 25 - Richiesta del servizio

Art. 26 - Modalità per le affissioni

Art. 27 - Rimborso dei diritti pagati

CAPO IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28 - Sanzioni

Art. 29 - Riscossione

Art. 30 - Prescrizioni

CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Norma di richiamo

Art. 32 - Norma transitoria

Art. 33 - Entrata in vigore

Art. 34 - Abrogazioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle Pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo citato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "Imposta" e per "Diritto", s'intendono rispettivamente l'Imposta comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

Art. 2

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del servizio delle Pubbliche affissioni è effettuata direttamente dal Comune.

Art. 3

Classificazione del comune

1. In applicazione dell'art.2 del D.Lgs. n.507/93 il comune, in base alla popolazione residente al 31.12.1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'istituto centrale di statistica, appartiene alla IV^a classe.

Art. 4

Tariffe

1. Le tariffe dell'Imposta e del Diritto e le relative maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e dal comune.
2. Le maggiorazioni d'Imposta sulla pubblicità a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 5

Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del comune sono quelli consentiti dal Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari.
2. E' fatta salva la competenza del comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada, nonché ad ogni vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Art. 6

Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è connessa alle richieste avanzate dagli interessati, nonché alla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere, e viene definita, unitamente all'ubicazione ed alla tipologia, nel piano generale di cui all'art. 7.
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO

5. ABROGATO

Art. 7

Piano generale degli impianti - Criteri per la realizzazione

1. Il comune cura la predisposizione di un piano generale degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni. Nella progettazione del suddetto piano generale, gli impianti dovranno essere predisposti tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, delle zone a circolazione limitata o obbligata, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.
2. Gli impianti pubblici per le affissioni saranno destinati in parte ad affissioni cosiddette "commerciali" ed in parte ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
3. Relativamente agli impianti pubblicitari è approvato il Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari. Per quanto riguarda le quantità di detti impianti si rinvia ai provvedimenti autorizzativi del dirigente competente.

Art. 8

Autorizzazioni

1. Nel territorio del comune la diffusione di messaggi pubblicitari è disciplinata dalle norme di legge, in particolare dal D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e dal Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi.
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Il titolare degli impianti pubblicitari si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità ed agli impianti.

Art. 9

Divieti e limitazioni

ABROGATO

Art. 10

Pubblicità effettuata di difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni oppure dall'effettuare le dovute comunicazioni relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può disporre in qualsiasi momento la rimozione o la copertura del materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 11

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti relativi all'Imposta di Pubblicità o al Diritto sulle pubbliche affissioni.
3. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi del comma 1 sono rimosse o coperte ai sensi degli art.24, 28 e 29 del Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e/o del Codice della strada e del DPR 495/1992.
4. ABROGATO
5. Nel caso di esposizione del materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 12

Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 13

Spazi privati per le affissioni

ABROGATO

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 14

Norma di rinvio

1. L'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità è disciplinata dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. Detta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare di cui al presente capo.

Art. 15

Presupposto dell'Imposta

1. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 507/93 si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
2. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'Imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti, locandine e simili.

Art. 16

Modalità di applicazione dell'Imposta

1. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti gli stessi soggetti, collocate con un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari.
2. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
3. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93 e, come tale, da assoggettare in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da lettere separate applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Art. 17

Dichiarazione

1. La dichiarazione deve contenere: i dati identificativi del contribuente (compreso il codice fiscale), il tipo di mezzo pubblicitario, la sua ubicazione, le caratteristiche (in particolare se luminoso/illuminato oppure opaco, monofacciale/bifacciale....) e le sue dimensioni, nonché il periodo dell'esposizione, al fine di consentire l'esatta individuazione e determinazione dell'Imposta.
2. Nel caso in cui non venga specificata la data di inizio dell'esposizione, si considera come tale la data della dichiarazione.
3. La dichiarazione a carattere permanente si rinnova di anno in anno, salvo presentazione di regolare disdetta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
4. La dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione.

Art. 18

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 19

Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art.15 del D.Lgs. n.507/93, con conseguente applicazione delle modalità di imposizione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del precitato Decreto Legislativo.

Art. 20

Pubblicità sonora

ABROGATO

Art.20 – bis
Esenzioni

1. Gli enti senza scopo di lucro sono esentati dal pagamento dell'Imposta sulla pubblicità su locandine e manifesti per manifestazioni ed eventi da loro organizzati con ingresso gratuito (di cui ci sia chiara menzione sul manifesto) salvo la presenza di sponsor o pubblicità per conto terzi sul manifesto stesso. In questi ultimi casi saranno soggetti alla riduzione a metà della tariffa dell'Imposta ai sensi dell'art.16, comma 1, lettera a) del D.Lgs.507/1993 qualora le dimensioni di sponsor o pubblicità siano inferiori ai 300 cm quadrati.

CAPO III
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21
Servizio delle Pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza comunale.
2. Le caratteristiche del servizio sono individuate dal Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari e dal presente Regolamento.

Art. 22
Norma di rinvio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni per l'applicazione del relativo diritto è disciplinato dal D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. Detta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare di cui al presente capo.

Art.23
Esenzioni

1. Si considerano esenti ai sensi dell'art.21, lettera a) del D.Lgs.507/1993 i manifesti che riguardino manifestazioni patrocinate dal Comune, qualora l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo con attestazione del Dirigente competente che si tratta di manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva.
2. E' riservato ai sensi dell'art.20-bis, comma 1 del D.Lgs.507/1993, il 5,52 % degli spazi totali (che attualmente corrisponde a n.59 fogli di formato base pari a cm. 70x100) per l'affissione dei manifesti per gli annunci mortuari. Per le affissioni negli spazi riservati ad opera dei soggetti indicati il Comune non fornisce personale e l'affissione è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Sono stabiliti i seguenti criteri per l'utilizzo e la gestione degli impianti delle pubbliche affissioni riservate in esenzione d'imposta di cui al comma 2:
 - a) alla materiale affissione dei manifesti provvede direttamente la persona fisica incaricata dell'affissione dai soggetti previsti;
 - b) ABROGATO
 - c) ABROGATO
 - d) ABROGATO
 - e) ABROGATO
 - f) ABROGATO

- g) l'affissione dei manifesti funebri (che dovranno avere un formato non superiore a 35 cm di base e 50 cm di altezza), potrà avvenire esclusivamente negli spazi specificamente ad esse destinati ed individuati con apposita scritta, per un numero massimo di 15 manifesti per evento e per defunto, per un periodo massimo di quattro giorni. A tale scopo i singoli manifesti dovranno riportare la data di scadenza. Nel limite della disponibilità degli spazi è possibile individuare la posizione delle affissioni. Nel caso in cui il committente dell'affissione non provveda ad affiggere direttamente i manifesti vi provvederà l'Ufficio preposto dietro corresponsione del diritto dovuto (con eventuale maggiorazione in caso d'urgenza di cui all'art.22, comma 9)), affiggendo negli spazi appositamente individuati per le affissioni funebri. Il committente dell'affissione che abbia effettuato affissioni dirette dovrà presentare mensilmente all'Ufficio preposto alla gestione delle pubbliche affissioni un rendiconto indicante i nominativi a cui sono riferite le affissioni, la quantità e la data di affissione delle affissioni effettuate, oltre che il nominativo della persona fisica incaricata della materiale affissione. La mancata presentazione del rendiconto o le irregolarità desumibili dallo stesso o rilevate dall'Ufficio, nel caso siano superiori a un numero di 3, comportano l'irrogazione da parte dell'Ufficio preposto di una sanzione da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 1.000, in base alla gravità dell'omissione o dell'irregolarità;
- h) in ogni tipo di affissione di cui al comma 2, la persona fisica incaricata dell'affissione dovrà procedere all'affissione dei manifesti con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni caso la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose esonerando l'Amministrazione Comunale e l'eventuale affidatario dei servizi relativi alla gestione delle pubbliche affissioni da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito;
- i) l'Amministrazione e l'eventuale affidatario del servizio di gestione delle pubbliche affissioni avranno diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente dell'affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.

Art. 24

Pagamento del diritto

1. E' consentito il pagamento diretto del Diritto relativo alle affissioni presso la Tesoreria comunale, che ne rilascia quietanza.
2. ABROGATO
3. In caso di pagamento del diritto mediante c/c postale, la contestualità di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs.507/93, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.
4. ABROGATO

Art. 25

Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile al servizio affissioni apposita richiesta con l'indicazione del materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo diritto.

Art. 26

Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento del relativo diritto.
2. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
3. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano al servizio affissioni entro le ore 12.
4. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
5. Vista l'esenzione prevista dall'art.7, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs.507/1993, ai fini della determinazione dei diritti di affissione non vengono considerate all'interno del manifesto le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati complessivi, relative a eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale. Qualora la dimensione di detti sponsor o logotipi sia superiore a 300 centimetri quadrati viene meno l'eventuale riduzione del diritto di affissione prevista dall'art.20 del D.Lgs.507/1993.

Art. 27

Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.22 del D.Lgs. n.507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione del Diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28

Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

Art.29
Riscossione

1. Il pagamento dell'Imposta o del Diritto effettuato con modello di versamento non conforme a quello di approvazione ministeriale è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario.
2. Il pagamento effettuato a mezzo di c/c postale ha decorrenza liberatoria dalla obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale.
3. Visti i termini di accertamento previsti dalla legge, è fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
4. ABROGATO

Art. 30
Prescrizioni

1. I termini di prescrizione dei diritto del comune e del contribuente in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni sono stabiliti dalla legge.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31
Norma di richiamo

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 32
Norma transitoria

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, i versamenti dell'Imposta e del Diritto sono effettuati con le modalità vigenti nell'anno 1993.

Art. 33
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 36, comma 3, dello statuto.
2. In esecuzione dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, le disposizioni che influiscono sulla determinazione dell'imposta e del diritto hanno effetto dall'1.1.1994.

Art. 34
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 16.3.1973.